

**BANDO GENERALE PER LA MOBILITA' IN
ALLOGGI DI E.R.P. 2020**
(ai sensi delle modifiche introdotte dalla L.R.T. 36/2025)

Visti:

- La Legge Regionale n. 2/2019 recante: “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”, di seguito denominata “Legge regionale”;
- La Legge Regionale n. 51/2020 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019”;
- La Legge Regionale n. 36/2025 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP). Modifiche alla l.r. 2/2019.”;
- Il “Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità del Comune di Firenze”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2019 del 09/12/2019 (d'ora in poi “Regolamento Comunale”);
- Il Programma di Mobilità dell'utenza 2020-2021, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129/2020 del 19/05/2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CASA

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n.1529 del 03/03/2026

RENDE NOTO

Che, a partire dalle ore **10.00 del giorno 05/03/2026**, saranno riaperti i termini per presentare la propria domanda di partecipazione al Bando Generale di Mobilità 2020 per la formazione ed aggiornamento di una graduatoria di nuclei assegnatari e beneficiari di utilizzo autorizzato di alloggi di ERP richiedenti un cambio di alloggio nel territorio del Comune di Firenze.

La domanda può essere compilata esclusivamente on line collegandosi al link presente nella scheda servizio dedicata al cambio di alloggio <https://www.comune.firenze.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/cambio-di-alloggio-comunale-erp-assegnato> pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Firenze.

Art. 1

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono partecipare al Bando i nuclei familiari che possiedono i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- a)** essere assegnatari, anche in utilizzo autorizzato, di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Firenze. La ricezione della comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza non impedisce la partecipazione al presente Bando. La domanda sarà accettata con riserva e valutata solo ad avvenuta conclusione del procedimento di decadenza;
- b)** avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero, se cittadino appartenente a Paesi Terzi, di possedere il permesso di soggiorno almeno biennale, anche in rinnovo, e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- c)** essere residenti anagraficamente nell'alloggio di ERP assegnato;
- d)** assenza di una condizione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione e delle quote accessorie per servizi. Gli eventuali preesistenti progetti di rientro della morosità, sottoscritti con il Soggetto Gestore CASA S.p.A., dovranno essere estinti prima della presentazione della domanda;

- e) non essere inadempienti alle norme contrattuali riportate nel contratto di locazione stipulato con l'Ente Gestore Casa S.p.A.;
- f) possedere i requisiti previsti per il mantenimento del diritto di assegnazione, nello specifico:
- f.1.** Valore ISEE risultante dall'Attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda non superiore ad €. **36.151,98**, salvo che, all'interno del nucleo familiare con valore ISEE compreso tra €. 36.151,98 e € 50.000 euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al 100% ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;

f.2. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune di Firenze. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla Legge Regionale n. 2/2019;

f.3. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore al valore indicato alla lett. d2), Allegato A paragrafo 2, L.R.T. n.2/2019, aumentato del 25 per cento (**31.250 euro**). Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Si può presentare domanda se il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo in presenza di almeno una delle seguenti ipotesi:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o, comunque, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

Nel caso di titolarità pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di **31.250 euro**, il richiedente è obbligato a documentare l'indisponibilità delle quote degli immobili stessi.

f.4. assenza di patrimonio mobiliare del nucleo familiare a fini ISEE, calcolato ai sensi della dell'allegato A, paragrafo 2, lett. e) della Legge Regionale 2/2019, superiore a **75.000,00 euro**. Tale limite è raddoppiato nel caso in cui all'interno del nucleo sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per cento ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;

f.5. assenza da parte del nucleo familiare di un patrimonio complessivo superiore al limite di **100.000,00 euro**. Tale limite è raddoppiato nel caso in cui all'interno del nucleo sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per cento ovvero una persona con disabilità

riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019;

g) assenza delle condizioni di decadenza dalla titolarità del diritto di assegnazione previste dall'articolo 38 della L.R. 2/2019, di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), q), r), s), t), u) e v).

2. I requisiti, di cui sopra, debbono essere posseduti da parte del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione del nuovo alloggio, eccetto il requisito previsto dalla lettera b) del presente articolo che deve essere posseduto solo dal richiedente.

Art. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.

2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione, integrale e leggibile, esclusivamente nei seguenti formati: pdf, jpeg jpg (ogni singolo allegato non deve superare la dimensione di 3 megabyte):

2.1 In caso di cittadino proveniente da Paesi Terzi: copia del permesso di soggiorno ovvero copia della ricevuta di rinnovo del solo soggetto richiedente;

2.2 In caso di titolarità di diritti di proprietà indicati all'art.1, lett. f.2), è necessario allegare la planimetria catastale dell'immobile;

2.3 In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario dichiarare la propria situazione patrimoniale immobiliare ed allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, lett. f.3):

- decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016 che definisce l'assegnazione della casa coniugale o l'obbligo di rilascio dell'immobile;
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di proprietà da parte del comune o di altra autorità competente;
- provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà notificato e registrato ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;
- indisponibilità delle quote di immobili;

2.4 Decreto di omologazione o sentenza del Tribunale nel caso di separazione dei coniugi;

2.5 Documentazione rilasciata dalla competente autorità (ASL, INPS) attestante l'invalidità e/o l'accertamento di handicap del/la richiedente e/o dei componenti il nucleo familiare.

Art. 3

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli interessati alla Mobilità potranno presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno. Il Comune provvede ad aggiornare la graduatoria con cadenza semestrale: 30 giugno per le domande pervenute entro il 1° maggio, 31 dicembre per le domande pervenute entro il 15 novembre, salvo motivate situazioni di necessità.

2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, seguendo la procedura riportata nella pagina web del cambio di alloggio al link <https://www.comune.firenze.it/servizi/salute->

[benessere-e-assistenza/cambio-di-alloggio-comunale-erp-assegnato](#) a partire **dalle ore 10.00 del 05/03/2026**. Le eventuali domande di partecipazione pervenute al Servizio Casa con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.

3. Per accedere alla procedura di inserimento online l'utente deve essere in possesso alternativamente di una delle seguenti modalità:

A) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

B) Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

C) Carta di identità elettronica (CIE);

4. Può essere presentata una sola domanda per sessione da parte del nucleo familiare e non è ammessa la scissione del nucleo stesso.

5. Per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando è necessario acquistare una marca da bollo da 16 euro, inserire in domanda il codice univoco e la data di emissione su di essa riportati e procedere con la dichiarazione di annullamento. Non è possibile effettuare il versamento con altre modalità.

Art. 4

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Le condizioni per l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria sono i seguenti:

A. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti di età superiore ai 65 anni (senza invalidità accertata) assegnatari di un alloggio posto al primo piano ed oltre senza ascensore: **punti 2;**

B. presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%: **punti 3;**

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 5;**

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 5;**

C. presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o persona con disabilità riconosciuta in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 7;**

D. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti riconosciuti invalidi al 100% con disabilità motoria tale da comportare l'utilizzo di sistemi di movimentazione, assegnatari di alloggi di ERP posti al primo piano ed oltre senza ascensore o con ascensore non idoneo ai sensi della legge n° 13/1989: **punti 5;**

E. nucleo assegnatario di un alloggio con presenza di:

E.1 barriere architettoniche esterne di accesso all'alloggio, quali scalino di accesso, rampe con eccessiva pendenza, spigoli, etc.: **punti 1;**

E.2 barriere architettoniche all'interno dell'alloggio quali scale, gradini, porte etc.: **punti 2;**

E.3 cucina e/o bagno non accessibile per l'accertata invalidità o per l'utilizzo di sistemi di movimentazione per disabili: **punti 3;**

F. nucleo assegnatario di un alloggio privo di impianto di riscaldamento: **punti 2;**

G. presenza di umidità diffusa nell'alloggio, risolvibile con un intervento straordinario di manutenzione: **punti 2;**

H. alloggio in consolidato sovraffollamento alla data di presentazione della domanda:

- due persone a vano utile: punti **1**;
- oltre due persone a vano utile: punti **2**;
- oltre tre persone a vano utile: punti **3**;
- oltre quattro persone ed oltre a vano utile: punti **4**;

Per consolidato sovraffollamento si intende il persistere, da almeno 2 anni, di una situazione di soprannumero dei componenti del nucleo familiare rispetto al numero di vani utili dell'alloggio occupato. Vengono presi in considerazione ai fini del sovraffollamento esclusivamente i componenti del nucleo familiare regolarmente iscritti in anagrafe da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

L'ospitalità temporanea e la coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego senza limiti temporali, non producono effetti ai fini del cambio dell'alloggio.

I. presenza del nucleo familiare nella graduatoria di mobilità di settembre 2018, aggiornata con Determina Dirigenziale n. 2018/DD/07713 del 31/10/2018: punti **2**;

L. necessità di avvicinamento del nucleo assegnatario ai familiari, entro il 3° grado di parentela, per motivi di assistenza sociosanitaria, per cui sia necessaria almeno un'ora di percorrenza con i mezzi di trasporto pubblico: punti **1**;

2. Il richiedente potrà indicare nella domanda il Quartiere comunale nel quale preferisce trasferirsi. L'individuazione dell'alloggio, tra quelli idonei all'assegnazione, avverrà in via prioritaria in edifici situati nel Quartiere richiesto dall'assegnatario. In assenza di abitazioni idonee nella zona di preferenza, si procederà con l'individuazione dell'alloggio tra quelli immediatamente disponibili per l'assegnazione collocati sul territorio comunale.

Art. 5

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti attribuendo i punteggi a ciascuna domanda ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

2. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria in ordine di punteggio, attribuito secondo quanto indicato all'art. 4 del presente bando.

3. Le istanze pervenute dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 01 maggio 2026 saranno inserite nella graduatoria provvisoria entro il 30 giugno 2026, salvo motivate situazioni di necessità.

4. La graduatoria provvisoria degli ammessi e l'elenco provvisorio degli esclusi verranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito del Comune <https://www.comune.firenze.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/cambio-di-alloggio-comunale-erp-assegnato>

5. Sarà possibile presentare Integrazioni Documentali avverso la graduatoria provvisoria ammessi e l'elenco provvisorio degli esclusi per un periodo di **10 giorni** a partire dal giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria, seguendo l'apposita procedura on line sul sito del Comune di Firenze. Il termine di chiusura di presentazione delle istanze è perentorio. Dell'esito delle domande e delle Integrazioni Documentali è data informazione alla Commissione Comunale per l'Edilizia Residenziale Pubblica e Mobilità.

6. Il Comune di Firenze non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il cambio di alloggio per mobilità; i provvedimenti relativamente alle ammissioni ed alle esclusioni definitive saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata al cambio

di alloggio <https://www.comune.firenze.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/cambio-di-alloggio-comunale-erp-assegnato>

7. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. Il codice numerico assegnato a ciascun utente è indicato nella ricevuta di presentazione una volta inserita ed inviata la domanda online.

8. La graduatoria in vigore alla data di pubblicazione del presente bando continua ad avere validità e, quindi, sarà aggiornata con le modalità sopra specificate.

9. Trattandosi di bando Aperto, seguendo la procedura online, potranno essere presentate nuove domande anche da parte di coloro che hanno già partecipato al fine di aggiornare i punteggi. Difatti, le domande pervenute dal 16 novembre e fino al 1° maggio di ogni anno verranno inserite in graduatoria provvisoria entro il 30 giugno dello stesso anno. Le domande pervenute dal 2 maggio al 15 novembre di ogni anno saranno inserite in graduatoria provvisoria entro il 31 dicembre dello stesso anno. La graduatoria sarà pertanto soggetta ad aggiornamenti semestrali. Ogni graduatoria resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva graduatoria aggiornata. I termini di cui al presente comma potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie.

Art. 6

CRITERI DI PRECEDENZA

1. In caso di parità di punteggio tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:

- a) Valore ISEE più basso;
- b) Presenza di minori con invalidità e/o accertamento della disabilità ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104, oppure soggetti maggiorenni con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o accertamento della disabilità ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104;
- c) Numero ed età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli e età più bassa dei minori;
- d) Presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti di età superiore ai 65 anni.

Art. 7

PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Gli alloggi di E.R.P. disponibili destinati alla mobilità sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge Regionale n.2/2019.

2. Alla mobilità ordinaria sarà attribuita la percentuale del 5% degli alloggi disponibili previsti complessivamente per la mobilità, come previsto dall'art.7 del Programma di mobilità 2020-2021.

3. L'assegnazione del nuovo alloggio non modifica la condizione soggettiva dei componenti il nucleo familiare e non determina l'acquisizione della titolarità di diritti di assegnazione da parte dei componenti il nucleo non assegnatari.

4. Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, il Servizio Casa procederà con la comunicazione dell'avvio del procedimento e con successiva proposta di alloggio in favore degli aventi diritto tramite Pec, E-mail, raccomandata A/R, o altra modalità stabilita dal Comune. I recapiti utilizzati sono quelli indicati dal richiedente nel modulo di domanda.

5. Qualora durante la fase istruttoria venga accertata la non sussistenza o la perdita dei requisiti di mantenimento all'E.R.P., il Comune darà avvio al procedimento di decadenza dall'assegnazione, ai sensi art. 38 della Legge Regionale n. 2/2019.

6. Il rifiuto dell'alloggio idoneo proposto dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda stessa e la conseguente esclusione dalla graduatoria vigente.

7. Nei casi di esclusione dalla graduatoria sopra riportati, l'interessato può presentare una nuova domanda di partecipazione al bando dopo 12 mesi dalla data del provvedimento di esclusione dalla graduatoria stessa, presentando nuove motivazioni e/o un aggravamento della propria condizione.

8. A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune – con proprio atto – disporrà l’assegnazione in cambio alloggio, comunicandolo al nucleo interessato e al Soggetto Gestore CASA S.p.A.
9. L’ente gestore CASA S.p.A. provvederà alla convocazione del nucleo assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell’alloggio.
10. Il nucleo assegnatario che, previa diffida del Soggetto Gestore CASA S.p.A., non sottoscrive il contratto di locazione e non provvede ad occupare l’alloggio entro i successivi 60 giorni, è dichiarato decaduto dall’assegnazione.

Art. 8

CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dall’assegnazione dell’alloggio e da tutti i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 9

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Firenze, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
2. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Firenze.

Art. 10

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Fino all'approvazione della prima graduatoria del presente Bando, si proseguirà a gestire la mobilità seguendo le procedure già illustrate nella scheda di servizio dedicata <https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/cambio-di-alloggio-comunale-erp-assegnato>
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si richiama il contenuto della Legge Regionale 2/2019 e ss.mm.ii, del Regolamento Comunale ERP, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 61/2019 del 09/12/2019 e del Programma di Mobilità 2020 – 2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/G/00129 del 19/05/2020.

Firenze, 04 Marzo 2026

Il Dirigente del Servizio Casa
Dott. Alessandro Licitra